



COMUNE DI CAMERI

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 28.09.2004

Modificato con deliberazione del C.C. n. 47 del 13.12.2006

CAPO I

PROMOZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO

Art.1 FINALITA'

Il Comune di Cameri riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell' interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l' attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali dallo Statuto comunale.

Art.2 ISTITUZIONE DELL' ALBO

E' istituito, pertanto l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all' art. 1 e che non hanno scopi di lucro. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- Impegno sociale, tutela e promozione dei diritti umani
- Attività socio-sanitarie di volontariato
- Attività ricreative e sportive
- Attività culturali
- Tutela ambientale
- Valorizzazione e promozione del territorio e della cultura locale
- Economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile, che siano in possesso del codice fiscale e che abbiano sede nel territorio comunale da almeno un anno. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell' atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione può assumere, devono essere espressamente previsti:

- L' assenza di scopi di lucro
- L' elettività e la gratuità delle cariche associative
- I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi

Art.4
MODALITA' D' ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- Copia autentica dell' atto pubblico di costituzione e dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all' art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione lo Statuto dell' Organizzazione e dell' Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- Elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio segreteria o settore incaricato, previa verifica dei necessari presupposti.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all' Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione ivi compresa copia dell'iscrizione in tale Albo Regionale.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 novembre.

La segreteria generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art5
REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale, le Associazioni inviano al Comune entro e non oltre il 28 Febbraio:

- Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del Presidente con le modalità previste dall' art. 4 della legge 15/1968, come sostituito dalla legge 127/1997, con la quale si attesti che l'atto costitutivo, lo Statuto, le cariche sociali nonché l'elenco dei beni sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione.
- Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata al Sindaco del Comune di Cameri, a cura dell' Associazione, entro il termine di tre mesi dal loro verificarsi.

Art 6
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio segreteria o settore incaricato.

La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali in atto.

Art 7
PUBBLICITA'

Il Comune di Cameri cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. Il Comune di Cameri cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.8
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità delle attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionale e dallo Statuto comunale.

Art.9
CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con l'Associazione deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì stipulare convenzioni con le Associazioni, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.

La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, si è fissata al massimo in sei anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art.10
OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all' Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell' attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria generale del Comune dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.